

A tutti i Clienti
Loro Sedi

Circolare n. 68-2022

Oggetto: Accordo economico CCNL Scuole Materne

Il giorno 28/09/2022 tra FISM e FLC-CGIL, CISL-SCUOLA, UIL-SCUOLA RUA, SNALS-CONFSA hanno sottoscritto il presente CCNL 2021-2023 che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale dei servizi dell'infanzia delle scuole materne. Il presente CCNL decorre dall'1/1/2021 e scadrà il 31/12/2023.

Di seguito si illustrano brevemente i vari punti previsti dal CCNL scuole Materne:

- Nuovi minimi tabellari;
- Salario di anzianità;
- Riconoscimento Economico Una Tantum;
- Welfare contrattuale.

Nuovi minimi tabellari

Livello	Minimi dal 31/12/2018	Minimi tabellari dal	
		01/09/2022	01/09/2023
1	1.312,06	1.346,94	1.381,82
2	1.363,46	1.399,71	1.435,96
3	1.365,44	1.401,74	1.438,04
4	1.409,12	1.446,58	1.484,05
5	1.485,86	1.525,36	1.564,87
6	1.504,55	1.544,55	1.584,55
7	1.652,99	1.696,94	1.740,88
8	1.690,38	1.735,32	1.780,26

Salario di anzianità

Dal 1° settembre 2023 è corrisposto mensilmente, per tredici mensilità, a titolo di "salario di anzianità", un importo di 15,00 euro a tutto il personale che a quella data abbia maturato 2 anni di servizio ininterrotto presso lo stesso Ente. Tale importo si aggiunge a quanto già percepito come salario di anzianità secondo il disposto dell'art. 46 del CCNL 2016-2018.

Si riporta in tabella l'importo del salario di anzianità spettante sulla base della data di assunzione del lavoratore.

Salario di anzianità	
Maturazione del biennio	Importo mensile
Dal 01/01/2019 al 31/08/2023	euro 15,00

Riconoscimento Economico Una Tantum

A copertura dei periodi dall' 01.01.2019 al 31.12.2020 e dall' 1.1.2021 al 31.12.2021, al personale di tutti i livelli in forza all' 01.09.2022, viene erogata, a titolo di Una Tantum, l'importo lordo di euro 188,50 come da tabella che segue:

Periodo	Importo
Dal 01/01/2019 al 31/12/2020	euro 104,00
Da 01/01/2021 al 31/12/2021	euro 84,50
Totale	euro 188,50

Tale importo complessivo è corrisposto per il 50% con la retribuzione del mese di maggio 2023 ed il restante 50% con la retribuzione del mese di settembre 2023 in proporzione all'orario stabilito dal contratto individuale di lavoro.

Welfare contrattuale

Per gli anni 2022 e 2023, entro e non oltre il 20 dicembre di ciascun anno, gli Enti mettono a disposizione di ciascun lavoratore strumenti di welfare del valore di **200,00 euro** da utilizzare entro il 19 dicembre dell'anno successivo. I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° settembre di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:

- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre).

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° settembre – 31 dicembre di ciascun anno. I suddetti valori sono riproporzionati per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico degli Istituti.

Il valore di welfare maturato dal lavoratore è riconosciuto un'unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso il medesimo Istituto. Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in Istituto sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.

I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori, o parti di essi, di anno in anno, al Fondo di Previdenza Complementare "Espero", quale quota a carico del datore di lavoro prevista all'art.54 del CCNL 2016-2018, secondo regole e modalità previste dal medesimo Fondo, fermo restando che il costo massimo a carico dell'Istituto non potrà superare complessivamente i 200 euro per il 2022 e per il 2023.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 29 settembre 2022

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio